



**COMUNE DI NOCERA TERINESE**  
**(Prov. di Catanzaro)**

**Prot. albo n° 5699 del 23.07.2021**

**ORDINANZA N° 1/2021**

**OGGETTO: DISCIPLINA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE DA PARTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE E ASSOCIAZIONI.**

**IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PREMESSO** che le attività di intrattenimento in orario pomeridiano e serale contribuiscono a rendere maggiormente piacevole la permanenza dei cittadini e turisti in genere, ponendosi come importante presupposto per l'ottimizzazione dell'offerta turistica

**CONSIDERATO** che con la stagione estiva, gli esercenti delle diverse attività produttive, le associazioni ricreative e culturali di Nocera Terinese effettuano attività ludiche e/o di intrattenimento che comportano emissioni sonore;

**CONSIDERATO** che tali attività, in quanto svolti in area urbana ad alta densità abitativa e residenziale, principalmente all'aperto, possono arrecare disturbo alla quiete pubblica soprattutto se protratte oltre certi limiti di orario che potrebbero contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo della cittadinanza;

**RITENUTO** opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare le esigenze di tutela della quiete pubblica e di riposo delle persone, stabilendo le modalità con le quali consentire lo svolgimento di attività rumorose (anche con diffusione di musica) negli spazi pubblici e nei pubblici esercizi;

**VISTA** la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

**VISTA** la L. R. n. 34/2009 recante "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente";

**VISTO** il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

**VISTA** la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

**VISTA** la L. 287/91;

**VISTO** il D.P.C.M. del 01/03/1991;

**VISTO** il D. lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

**VISTO** il D.P.C.M. 14 Novembre 1997, "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

**VISTO** il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

**VISTO** l'art. 13, commi 2 e 3, della Legge regionale 19 ottobre 2009, n.34 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria"

## ORDINA

- che è **obbligatorio**, per i titolari e/o gestori di attività produttive e per le diverse associazioni, che utilizzano impianti elettroacustici, di amplificazione e di diffusione sonore, o che hanno spazi ed attività all'aperto, di attenersi ed adeguarsi, per il periodo che va **dal 23/07/2021 al 30/09/2021**, a quanto stabilito dalla presente ordinanza e di seguito riportato:

- **nelle giornate da domenica a giovedì è vietato esercitare emissioni sonore e/o altre forme di attività rumorose dalle ore 13:30 alle 17:00 e dalle ore 24:00 alle 09:00 del giorno successivo;**

- **nelle giornate da venerdì a sabato è vietato esercitare emissioni sonore e/o altre forme di attività rumorose dalle ore 13:30 alle 17:00 e dalle ore 01:00 alle 09:00 del giorno successivo;**

- che le casse e gli altoparlanti devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e del vicinato:

a) nel caso di attività svolte sul territorio comunale, i diffusori sonori devono essere direzionati verso l'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio;

b) nel caso di stabilimenti balneari e attività svolte sul territorio demaniale, i diffusori sonori devono essere direzionati verso il mare;

- **che è prevista deroga temporanea per particolari eventi, previa e tempestiva comunicazione al Comune, da parte dell'associazione o dell'esercente interessato, e successiva autorizzazione;**

- che, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, si può ridurre, anche per i singoli esercizi, l'orario di svolgimento degli intrattenimenti;

- che, nel caso in cui venga accertato dagli Organi competenti che la sorgente di rumore sia dovuta a schiamazzi e vociare, generati dagli avventori dell'esercizio pubblico escludendo l'applicazione della L.447/95, si può ridurre l'orario dell'attività al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare, ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica;

- **ai gestori dei pubblici esercizi, anche durante l'orario di ammissibilità dell'intrattenimento musicale, il rigoroso rispetto dei livelli massimi sonori previsti dalle vigenti disposizioni in materia;**

- che la violazione delle disposizioni dettate dal presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 447/95;

## DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo Pretorio di questo Ente

(per la durata di 60 giorni), nonché la sua comunicazione, per opportuna e doverosa informazione, al comando dei vigili urbani ed alla locale Stazione dei Carabinieri di Nocera Terinese, e la sua più ampia diffusione lungo il territorio comunale;

### **DEMANDA**

Ai vigili Urbani ed alla locale stazione dei Carabinieri il controllo per il rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza.

### **AVVERTE**

In ultimo che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. ed integ., contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale amministrativo avanti il TAR Calabria – Sezione di Catanzaro entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero ed in alternativa con ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del procedimento è l'ing. Pantaleone AIELLO c/o l'ufficio tecnico del Comune di Nocera Terinese;

**Il Sub. Commissario Straordinario**  
F.to (Anna Antonella SDAO)